



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia Albo

ORDINANZA SINDACALE

N. 32 DEL 27/06/2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA "LIDO DI ARONA" (IT001003008002)

IL VICE SINDACO

- Vista la nota di ARPA Piemonte pervenuta in data 27.06.2019 – prot. 28531 con la quale è stato comunicato che, a seguito di controllo routinario del 24 giugno 2019 eseguito nella zona di balneazione Lido di Arona (IT001003008002), di aver rilevato valori superiori ai limiti previsti dalla normativa per entrambi i parametri microbiologici *Escherichia coli* (1700 MPN/100 ml) ed *Enterococchi intestinali* (>2400 MPN/100 ml);
- Dato atto che con la medesima nota pervenuta del 27.06.2019 – prot. 28531 ARPA Piemonte ha richiesto di provvedere all'emissione di Ordinanza di divieto della zona di balneazione suddetta, giudicata “temporaneamente non balneabile”, che potrà essere revocata a fronte del primo esito analitico favorevole previsto a entro 72 ore;
- Visto il Regolamento Regione Piemonte n. 10 R del 28 luglio 2009 art. 2 che stabilisce la balneabilità stagionale nel periodo compreso tra 15 giugno-15 settembre;
- Ritenuto, in considerazione della situazione descritta, per ragioni igienico sanitarie a tutela della pubblica incolumità, di procedere all'emanazione della presente Ordinanza di divieto balneazione che potrà essere revocata in seguito all'ottenimento di esito favorevole da parte di ARPA Piemonte;
- Richiamato l'art. 50 del DLGS n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- Visto il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il Decreto Ministro della Salute e Ministro del l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2010;
- Vista la Circolare del Ministero della Salute in data 31.05.2019 – prot. 16414-P-31, pervenuta a questo Ente in data 4.06.2019 – prot. 24427, relativa alla trasmissione in via telematica da parte dei Comuni dei provvedimenti di divieto di balneazione secondo quanto disposto dal DM 19 aprile 2018;

- Vista la Legge 7.08.1990 n. 241 e s. m.i.;
- Dato atto che l'area area denominata "Lido di Arona" risulta attualmente in concessione demaniale alla Soc. The Beach Side srl con sede in Senago (MI);

ORDINA

il divieto immediato di balneazione nella zona Lido di Arona (IT001003008002), per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate.

RENDE NOTO

1. che la riammissione alla balneabilità potrà avvenire a fronte di esito analitico favorevole di campionamento ARPA Piemonte;
2. che la violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle pene previste dall'art. 650 C.P.;
3. che a norma dell'art. 6 della Legge 7.08.1990 n. 241 e s. m.i il responsabile per il solo presente provvedimento è l'ing. MAURO Marchisio, Dirigente del SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO del Comune di Arona, presso i cui uffici sono visionabili gli atti relativi al presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Arona;
- che sia trasmessa telematicamente con le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute in data 31.05.2019 – prot. 16414-P-31;
- che il gestore del "LIDO DI ARONA" predisponga adeguata segnaletica/cartellonistica c/o l'area Lido di Arona (IT001003008002) per garantire la pubblicizzazione dei contenuti della presente Ordinanza;
- che il titolare concessione demaniale dell'area denominata "Lido di Arona" effettui adeguata sorveglianza ed adotti comportamenti/azioni/modalità di interdizione della balneazione nell'intera area affinché da parte dei frequentatori della stessa sia rispettato il divieto di balneazione oggetto della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa, secondo le modalità più celeri e previste da normativa:
 - Prefettura di Novara;
 - Ministero della Salute;
 - Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria;
 - ARPA PIEMONTE – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est;
 - Gestione Associata Demanio Basso lago Maggiore;
 - Ufficio tecnico Ambiente Comune di Arona - sede;
 - Ufficio Messaggio per pubblicazione Albo Pretorio - sede;

- Comando Stazione Carabinieri di Arona;
- Alla Soc. The Beach Side srl;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione del presente provvedimento

Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Responsabile dell'istruttoria: Arch. Stefania Rita Quartieri

Arona, li 27/06/2019

IL VICE SINDACO
MONTI FEDERICO
firmato digitalmente